



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

DETERMINE DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Repertorio _____ in data _____

OGGETTO: Approvazione di un avviso per indagine preliminare e prodromica di mercato per procedura di cui all'art. 50, co.1 lettera b) del d lgs 36/2023, finalizzata all'affidamento diretto di accordo quadro dei Servizi di presidio, di assistenza on site per la manutenzione delle attrezzature multimediali installate nelle aule didattiche e per il supporto tecnico agli eventi, comprensivo di servizi di fornitura e noleggio di attrezzature in sostituzione ai guasti e servizi di fornitura ricambi/materiali di consumo audio-video, periodo da settembre a dicembre 2025.

*** **

IL DIRIGENTE

Atteso che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23/12/2024 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2025 ed il pluriennale 2025-2027;

Visti gli atti conseguenti con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione dei servizi assegnati, con le successive e varie integrazioni e modificazioni;

Richiamato l'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze oltre che l'art. 17 del d lgs 165/2001;

Considerato che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il decreto del direttore generale n. 1742/2022, prot. 297032 del 21/12/2022;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Vista la legge 241/1990;

Che i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:

- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
-
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

Considerata la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economici_patrimoniali_logistici.pdf;

Visto il d lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell'Università degli Studi di Firenze;

Vista la delega di alcune funzioni di cui all'art. 18 d lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell'area servizi economici patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017, oramai non più in vigore dato l'avvicendamento del direttore generale delegante;

Visto il regolamento dell'Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all'assunzione degli atti di spesa;

Richiamata la legge 15/2009 ed il d lgs 150/2009 e seguenti integrazioni e modificazioni e richiamati gli atti di programmazione delle performance ed il piano integrato delle attività e dell'organizzazione in base a quanto normato dalla legge 113/2021 (di conversione del d.l. 80/2021), in atti;

Ricordato l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l'affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad



Da un secolo, oltre,

operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Precisato che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l'Ateneo e i fornitori, ossia l'Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.

Vista la raccolta di tutta la normativa attinente alla pandemia da covid 19, importante da indicare nell'ambito di un'interpretazione sistematica e storica, meglio indicata e riportata nelle pagine <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>, <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13>;

Vista la Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presente alla pagina <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1?areaNode=12>;

Attesa la sostanziale funzione che l'Area servizi economici patrimoniali logistici assume come servizio di provveditorato-economato per gli approvvigionamenti, le forniture, i servizi, l'attuazione ed esecuzione dei medesimi, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d'uso e di consumo per il funzionamento di tutti i settori dell'ateneo, con particolare riferimento alla "struttura amministrativa di ateneo" (vedi Statuto), e per l'espletamento dei servizi dalla stessa organizzati, fatta eccezione per quelle materie per le quali la competenza viene in base ai regolamenti preposti assegnata alle unità decentrate di didattica e ricerca, fatte salve le loro eventuali deleghe di procedura e budget e fatte salve quelle materie per le quali apposite specifiche norme autorizzano l'autonoma effettuazione di particolari provviste da parte di quei settori ad esse preposti;

Atteso che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla missione istituzionale;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE e gli atti correlati di cui alla pagina https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:180203_1;

Visto il d lgs 31 marzo 2023, n. 36, codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2023, n. 209;

Che emergono dalla legislazione dei contratti pubblici l'essenziale principio del risultato che riscontra il suo significato, con particolare riferimento agli affidamenti del genere in oggetto, l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo in ossequio ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, in attuazione del principio generale del buon andamento che si concreta nell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Rilevata l'importanza, in base ai principi su citati, che la scelta degli operatori economici sia improntata a criteri di diligenza, professionalità e affidabilità;

Tenuto conto quanto stabilito nell'art. 3 della legge 241/1990 per il quale ricorre l'obbligo di apportare la motivazione, in generale, agli atti amministrativi adottabili e che nel caso specifico è opportuno che la stessa motivazione sia supportata da requisiti di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, al fine di rendere note le ragioni del caso concreto dell'affidamento, anche in relazione al risultato, al generale buon andamento del servizio ed in riferimento dunque alla convenienza, efficacia, efficienza economicità e tempestività delle scelte amministrative;

Considerato che per il caso di affidamento diretto, in generale, costituisce una procedura informale per la quale il legislatore ha evitato di imporre una precisa sequenza procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di adottarne lo svolgimento alle caratteristiche dell'appalto, in base al principio di proporzionalità.

Tant'è che la lettera d) dell'art. 3 dell'allegato I.1 del d lgs 36/2023 esclude nell'affidamento diretto una "procedura di gara", ma non ne priva in ogni caso, da una certa proceduralizzazione dato che comunque per poter giungere al provvedimento di affidamento diretto è pur sempre necessaria una fase precontrattuale - restando fermi i principi di cui agli artt. 1337, 1338 c.c. -, quella delle trattative.

Quanto sopra è avvalorato anche alla luce dei disposti dell'art. 45 del d lgs 36/2023 in cui viene scritto "a carico "a carico



Da un secolo, oltre,

degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento" (non e' scritto - singole procedure di gara -);

Visto l'art. 133, lettera e) nr. 1 del d lgs 104/10 sulla giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale;

Richiamato il Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture adottato con atto dell'Anac in data 30 luglio 2024 e reperibile mediante le pagine <https://www.anticorruzione.it/-/vademecum.affidamenti.diretti.30.07.24>, <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2667566/Anac+-+Vademecum+per+affidamenti+diretti+-+30.07.2024.pdf/38235b67-cd9f-43b5-e5af-41e3e705e766?t=1723096881853>;

Che quanto sopra *non costituisce in ogni caso fonte del diritto ma mera interpretazione* della specifica normativa ordinamentale sui contratti pubblici;

Richiamati i chiarimenti in merito all'affidamento diretto di un accordo quadro emessi nel comunicato dell'Anac adottato in data 5 giugno 2024 e reperibile alla pagina <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-5-giugno-2024>;

Viste inoltre le Faq sugli accordi quadro aggiornate dall'Anac sulla pagina <https://www.anticorruzione.it/en/-/contratti-pubblici-on-line-le-faq-sugli-accordi-quadro> <https://www.anticorruzione.it/en/-/contratti-pubblici-on-line-le-faq-sugli-accordi-quadro>;

Considerato che l'art. 50, comma 1 lettera b) del d lgs 36/2023 dispone che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, mediante affidamento diretto*, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Che il "nuovo" codice degli appalti pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ha introdotto nuovi principi, tra cui il principio del risultato perseguito dall'amministrazione e, anche per semplificare e snellire gli affidamenti al di sotto di determinati importi, ha previsto come regola generale ed ordinamento quella che prima era un'eccezione: il ricorso all'affidamento diretto per servizi e forniture entro € 140.000. L'art. 50, infatti, dispone che le stazioni appaltanti procedono con tale modalità *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"*;

Ricordato che gli affidamenti diretti costituiscono in ogni caso procedure di affidamento, considerata anche la rubrica scritta nel su citato art. 50, considerato poi anche quanto argomentato ed articolato nei successivi passaggi narrativi;

Vista la circolare mit n. 298 del 20.11.2023 *che in ogni caso non costituisce fonte del diritto, costituisce una mera interpretazione non vincolante di una norma di legge*;

Che inoltre, stante l'art. 12 delle preleggi sulla interpretazione letterale e secondo ratio, nei casi di cui al ricordato art. 50, comma. 1 lettera b) le stazioni appaltanti (non e' scritto "possono procedere") "procedono mediante affidamento diretto" ciò evidenziando un percorso unitario e non facultizzante *considerato che di regola l'uso dell'indicativo presente nel linguaggio normativo assume valore imperativo*;

Considerato che la stessa giurisprudenza amministrativa (vedi Tar Napoli 19.12.2023, n. 7037) ricorda che il d lgs 36/2023 ha reso, in sostanza, ordinaria la regolamentazione delle procedure di affidamento dei contratti cc.dd. sotto soglia stabilita dalla l. n. 120/20 solo in via provvisoria e che soltanto in relazione alla procedura ex lett d) fa espressamente salva la facoltà di optare per le procedure di scelta del contraente di cui alla successiva Parte IV del codice, compresa quella aperta. Con ciò e' scritto in sentenza, in chiave interpretativa, che in sostanza, *per i contratti sotto soglia la normativa impone in ogni caso il ricorso ad affidamenti diretti* o procedure negoziate, con la sola eccezione rappresentata dall'opzione per la procedura aperta per contratti per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del d lgs 36/2023;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15.01.2024 n. 503 secondo cui la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021, opportunamente richiamata dal TAR; va qui aggiunto che le osservazioni compiute su questa sentenza, nella parte finale dell'atto di appello, non sono tali da inficiare la portata



Da un secolo, oltre,

generale del principio di diritto così enunciato, il quale – diversamente da ciò che l'appellante ritiene – non appare affatto influenzato dalle particolari caratteristiche che, in quel caso, si riconnettevano alla procedura di affidamento diretto, per come disegnata dall'amministrazione nella richiesta di preventivo);

Che per quanto sopra è utile da ricordare che la definizione di affidamento diretto è contenuta nell'Allegato 1.3, art 3, lett. d) al D.Lgs. 36/2023, secondo il quale si tratta dell'*"affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*.

L'affidamento diretto, pertanto, per espressa disposizione legislativa, non è una procedura di gara, intesa come confronto competitivo tra più operatori economici. Tuttavia, ciò non significa che lo stesso non possa essere, in qualche modo, "procedimentalizzato". Nel bandire una procedura semplificata, la stazione appaltante è libera, ad esempio, di introdurre alcuni elementi procedurali tipici delle gare senza determinare *ex se* l'applicazione integrale delle regole previste dal Codice per le procedure ordinarie;

Vista la sentenza TAR Milano, 11.06.2024 n. 1778 per cui nelle procedure di affidamento diretto, infatti, il d.lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell'operatore *"anche nel caso di previo interpello di più operatori economici"* è *"operata discrezionalmente dalla stazione appaltante"* (art. 3, allegato I.1), fermo restando l'obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2). Essa sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;

Che sempre secondo la suddetta sentenza TAR Milano, 11.06.2024 n. 1778, la chiara indicazione della norma applicata (art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023), la previsione di un mero confronto tra preventivi e l'assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui l'individuazione del preventivo ritenuto più conveniente per l'amministrazione è effettuata direttamente dal R.U.P., senza le formalità della seduta pubblica e senza l'elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte, palesano la volontà dell'amministrazione di ricorrere ad una modalità di affidamento diretto e non ad una procedura di carattere comparativo. In particolare, non palesa la volontà di indire una procedura negoziata la decisione dell'amministrazione di interpellare cinque operatori; l'art. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 consente, infatti, l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, *"anche senza"* consultazione di più operatori economici e l'art. 3, allegato I.1 del Codice prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di interpellare più operatori. Non assumono, pertanto, rilievo la richiesta di un'offerta tecnica e un'offerta economica, l'indicazione di un importo *"a base d'asta"* e la predeterminazione di criteri di valutazione. Così come non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all'art. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Che L'amministrazione, quindi, gode di ampia discrezionalità nell'adozione di tale strumento: eventuali procedure informali, come la raccolta di più preventivi o la definizione di criteri di selezione, non trasformano l'affidamento diretto in una vera e propria gara, né legittimano i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 503. Vedi anche, in tema divieto di aggravamento del procedimento, l'art.1, comma 2, della legge 241 del 1990, come richiamato dall'art.12 de d.lgs. n.36 del 2023). A ciò si aggiunge che la discrezionalità della stazione appaltante si esplicita anche nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le *"esperienze idonee"*, vale a dire le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara, e comunque idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento;

Atteso che la determina-decisione a contrarre (o atto equivalente) nel procedimento di affidamento diretto individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico, finanziaria e tecnico-professionale;

Che l'affidamento avviene con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario ed al medesimo, come ha evidenziato Anac nel citato documento *Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture adottato con atto dell'Anac* in data 30 luglio 2024, si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Che il MIT – Servizio contratti pubblici al quesito del 03.06.2024, ha ribadito che nelle scelte delle stazioni appaltanti è presente, in ogni caso, anche il divieto di aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del D.Lgs. 36/2023;



Da un secolo, oltre,

Che alla Stazione Appaltante è richiesta tempestività nel raggiungimento delle finalità assegnate: l'affidamento del contratto e della sua esecuzione deve quindi avvenire, in termini di risultato, con la massima tempestività e secondo il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Dato e stante che il documento di cui sopra, avente giuridicamente natura istruttoria e pertanto non di proposta contrattuale compiuta ex art. 1326 c.c., bensì di manifestazione della disponibilità intesa a raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate a individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un operatore economico da invitare alla eventuale successiva procedura di trattativa diretta tramite Mepa ovvero affidamento diretto su mepa o Start, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, sulla base di alcuni elementi, assumendosi pertanto come atto di risposta all'attivazione della successiva trattativa negoziale ex art. 1337 c.c., contiene la descrizione dei beni e servizi da acquisire per poter soddisfare l'esigenza in oggetto e l'interesse pubblico che vi è sotteso, l'indicazione dei quantitativi, dei prezzi e del riferimento ai costi di trasporto, imballaggi e spedizione, delle informazioni sui tempi di consegna, dei termini e delle condizioni generali, nonché dei termini di consegna, dei termini e delle condizioni generali, di pagamento, della scadenza della previsione negoziale, ecc.;

Che viene precisato che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L'Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta;

Considerato che costituisce un obiettivo precipuo quello della gestione dei servizi di presidio, di assistenza on site per la manutenzione delle attrezzature multimediali installate nelle aule didattiche e per il supporto tecnico agli eventi, comprensivo di servizi di fornitura e noleggio di attrezzature in sostituzione ai guasti e servizi di fornitura ricambi/materiali di consumo audio-video, periodo da settembre a dicembre 2025, al fine di assicurare il buon andamento dell'Ufficio;

Precisato che, con l'avviso d'indagine di mercato, si differisce dagli altri istituti quali l'avviso d'indizione gara o l'avviso di preinformazione, per la motivazioni indicate nel parere n. 1162 del 02/02/2022 fornito dal Servizio Supporto Giuridico ai Contratti Pubblici (SCP) del MIMS;

Considerato che rientra nei programmi di questa Amministrazione garantire l'idoneo funzionamento e le condizioni di sicurezza delle attrezzature di cui all'oggetto, attraverso la manutenzione ed eventuale riparazione delle stesse utilizzate per l'erogazione dei normali servizi didattici in aula in condizioni di sicurezza;

Preso atto che, come accertato nella documentazione assunta agli atti del protocollo 285808 in data 15/11/2024:

- Tutte le attrezzature appartengono ad epoche diverse ed in particolare si fa riferimento alle forniture sviluppatasi, in base ai programmi del tempo, alle annualità dal 2018 ad oggi ed erogate da specifico operatore economico;
- Le stesse sono state inserite in un unico ciclo produttivo;

Ritenuto di conseguenza che un unico gestore, avendo una visione d'insieme di tutte le attrezzature presenti e nel tempo fornite, installate e curate, possa assicurare nel modo migliore un intervento di controllo e riparazione tempestiva e puntuale, tenuto conto anche dei tempi di attuazione delle richieste e delle molteplici necessità che quotidianamente si accertano e verificano nelle aule didattiche;

Precisato sin d'ora che, a seguito della pubblicazione del presente avviso d'indagine di mercato la Stazione Appaltante procederà ad interpellare successivamente tutti gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse in possesso dei requisiti richiesti. La procedura è pertanto quindi da intendersi "aperta al mercato" atteso che, come anzidetto, tutti gli OE in possesso dei requisiti richiesti verranno chiamati per valutare le scelte per il successivo affidamento diretto;

Che tra i requisiti di ordine generale insistono i seguenti:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione e pertanto, non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 100, del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023);
- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- inesistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità stabilito per l'Amministrazione;

Requisiti di idoneità

- iscrizione per le attività inerenti l'oggetto della procedura al registro delle imprese della CCIAA in cui hanno sede legale;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in legge n. 266/2002);

Requisiti di ordine speciale

Essere in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali intese in



Da un secolo, oltre,

oggetto (aver eseguito, negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi quali quelli presi in considerazione, con almeno tre commesse ciascuna di importo superiore ad euro 80.000,00 negli ultimi quattro anni);

Che le procedure c.d. “aperte al mercato” derogano il c.d. “principio di rotazione” sia per quanto riguarda gli inviti che per quanto concerne gli affidamenti, così come indicato dalle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera n. 636 del 10/07/2019 al par. 3.6, dal Consiglio di Stato con sentenze n. 7539/2019, 875/2020, 2654/2020, 4629/2020, 6168/2020, 7462/2020, 1515/2021, 3999/2021, 7414/2021, 1421/2022, 2160/2022 e 2525/2022, dalle sentenze dei T.A.R. Campania, Sezione IV, n. 978 del 14/02/2022 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 103 del 16/02/2022 oltre che dai pareri resi dall’SCP del MIMS n. 343 del 16/07/2018, 685 dell’11/06/2020, 825 del 27/01/2021, 1004 del 23/08/2021, 1008 e 1009 del 26/08/2021, 1155 e 1156 del 31/01/2022, 1294 del 19/04/2022;

Che il presente avviso d’indagine di mercato, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione della manifestazione di interesse, per individuare gli OE potenzialmente interessati a proseguire in una trattativa finalizzata all’affidamento di cui all’oggetto;

Rilevato il Parere MIMS n. 1155/2021, Data ricezione: 31/01/2022, Argomento: Rotazione, Oggetto: affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera 2 legge 120/2020 e s.m.i. - Risposta: Si rappresenta che trova applicazione il principio di rotazione, come declinato dalle linee guida ANAC N. 4 (in particolare punto 3.6 e ss). Tale principio non è stato derogato dalla L. 120/2020 e s.m.i. Si ricorda che la stazione appaltante, tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel dettaglio l’applicazione del principio di rotazione distinguendo l’applicazione del principio per fasce di importo, categorie etc. Si ricorda, altresì, che non si tratta di un principio inderogabile, posto che può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA “in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. linee guida n. 4.);

Rilevato il Parere MIMS n. 1156/2021, Data ricezione: 31/01/2022, Argomento: Rotazione Oggetto: Affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera 2 legge 120/2020 e s.m.i. - Risposta: Sulla base di quanto rappresentato si ritiene che trovi ugualmente applicazione il principio di rotazione, salvo il caso in cui la SA non abbia adottato apposito regolamento distinguendo per fasce di importo e la procedura in esame rientri, appunto, in una diversa fascia di importo. Si tratta ad ogni modo di un principio derogabile previa idonea motivazione, nonché in caso di procedura c.d. “aperta al mercato”;

Considerato che in relazione all’oggetto di che trattasi viene dato luogo ad un’indagine preliminare e prodromica all’affidamento diretto (puro), trattandosi di una diversa tipologia rispetto a quella tipizzata dall’art. 2 dell’allegato II.1 al d lgs 31/3/2023 n. 36, afferente questa ultima tipologia di indagine di mercato all’istituto già in precedenza previsto dal d lgs 50/2016 (art. 36, comma 2 lettera b) per gli affidamenti diretti preceduti dalla valutazione di più preventivi [...]), quale modalità di selezione preferenziale nell’ambito degli appalti sottosoglia, oltre alla tipologia già prevista dall’art. 66, co. 1 e 2 del citato d lgs 50/2016, consultazione preliminare di mercato;

Che l’indagine di mercato di cui all’art. 2 dell’allegato II.1 al d lgs 31/3/2023 n. 36 è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento;

Rinviato, altresì, agli ulteriori punti di cui al sopra menzionato art. 2 dell’allegato II.1;

Atteso quanto disposto dall’art. 3 dell’allegato I.1 del ripetuto d lgs 31/3/2023 n. 36 e con specifico riferimento alla sua lettera d) che da la definizione dell’affidamento diretto, trattandosi di un affidamento del contratto senza una procedura di gara;

Precisato che, l’avviso d’indagine di mercato, si differisce dagli altri istituti quali l’avviso d’indizione gara o l’avviso di preinformazione, per la motivazioni indicate nel parere n. 1162 del 02/02/2022 fornito dal Servizio Supporto Giuridico ai Contratti Pubblici (SCP) del MIMS;

Precisato sin d’ora che, a seguito della pubblicazione del presente avviso d’indagine di mercato la Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse in possesso dei requisiti richiesti, senza effettuare alcuna riduzione/selezione/scrematura degli stessi e/o sorteggio per ridurre il numero degli invitati. La procedura è pertanto quindi da intendersi “aperta al mercato” atteso che, come anzidetto, tutti gli OE in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati a parteciparvi;

Che le procedure c.d. “aperte al mercato” derogano il c.d. “principio di rotazione” sia per quanto riguarda gli inviti che per quanto concerne gli affidamenti, così come indicato dalle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate con Delibera n. 636 del 10/07/2019 al par. 3.6, dal Consiglio di Stato con sentenze n. 7539/2019, 875/2020, 2654/2020, 4629/2020, 6168/2020, 7462/2020, 1515/2021, 3999/2021, 7414/2021, 1421/2022, 2160/2022 e 2525/2022, dalle sentenze dei T.A.R. Campania,



Da un secolo, oltre,

Sezione IV, n. 978 del 14/02/2022 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 103 del 16/02/2022 oltre che dai pareri resi dall'SCP del MIMS n. 343 del 16/07/2018, 685 dell'11/06/2020, 825 del 27/01/2021, 1004 del 23/08/2021, 1008 e 1009 del 26/08/2021, 1155 e 1156 del 31/01/2022, 1294 del 19/04/2022;

Che il presente avviso d'indagine di mercato, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione della manifestazione di interesse, per individuare gli OE potenzialmente interessati;

Rilevato il Parere MIMS n. 1155/2021, Data ricezione: 31/01/2022, Argomento: Rotazione, Oggetto: affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera 2 legge 120/2020 e s.m.i. - Risposta: Si rappresenta che trova applicazione il principio di rotazione, come declinato dalle linee guida ANAC N. 4 (in particolare punto 3.6 e ss). Tale principio non è stato derogato dalla L. 120/2020 e s.m.i. Si ricorda che la stazione appaltante, tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel dettaglio l'applicazione del principio di rotazione distinguendo l'applicazione del principio per fasce di importo, categorie etc. Si ricorda, altresì, che non si tratta di un principio inderogabile, posto che può essere disatteso previa idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA "in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione" (cfr. linee guida n. 4.);

Rilevato il Parere MIMS n. 1156/2021, Data ricezione: 31/01/2022, Argomento: Rotazione Oggetto: Affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera 2 legge 120/2020 e s.m.i. - Risposta: Sulla base di quanto rappresentato si ritiene che trovi ugualmente applicazione il principio di rotazione, salvo il caso in cui la SA non abbia adottato apposito regolamento distinguendo per fasce di importo e la procedura in esame rientri, appunto, in una diversa fascia di importo. Si tratta ad ogni modo di un principio derogabile previa idonea motivazione, nonché in caso di procedura c.d. "aperta al mercato";

Considerato che in relazione all'oggetto di che trattasi è stato dato luogo ad un'indagine preliminare e prodromica all'affidamento diretto (puro), trattandosi di una diversa tipologia rispetto a quella tipizzata dall'art. 2 dell'allegato II.1 al d lgs 31/3/2023 n. 36, afferente questa ultima tipologia di indagine di mercato all'istituto già in precedenza previsto dal d lgs 50/2016 (art. 36, comma 2 lettera b) per gli affidamenti diretti preceduti dalla valutazione di più preventivi [...]), quale modalità di selezione preferenziale nell'ambito degli appalti sottosoglia, oltre alla tipologia già prevista dall'art. 66, co. 1 e 2 del citato d lgs 50/2016, consultazione preliminare di mercato;

Che l'indagine di mercato di cui all'art. 2 dell'allegato II.1 al d lgs 31/3/2023 n. 36 è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento;

Rinviato, altresì, agli ulteriori punti di cui al sopra menzionato art. 2 dell'allegato II.1;

Atteso quanto disposto dall'art. 3 dell'allegato I.1 del ripetuto d lgs 31/3/2023 n. 36 e con specifico riferimento alla sua lettera d) che dà la definizione dell'affidamento diretto, trattandosi di un affidamento del contratto senza una procedura di gara;

Considerato dunque che l'indagine promossa costituisce una fase prodromica e preliminare ad un affidamento diretto (puro) e che pertanto esula dalla regolazione di cui al sopra più volte menzionato art. 2 dell'allegato II.1 al d lgs 31/3/2023 n. 36 che norma semmai le indagini di mercato per conoscere gli operatori interessati a partecipare a procedure selettive di gara (non affidamenti diretti);

Vista la sentenza T.A.R. Calabria, I, 29 maggio 2024, n. 848 (non appellata) secondo cui, con un'interpretazione estensiva, ritiene che anche le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), ovvero gli affidamenti diretti, possano beneficiare della deroga al principio di rotazione prevista dall'art. 49, c. 5 del Codice. Secondo il Collegio, infatti, "il principio di rotazione non si applica, come precisato nelle Linee Guida A.n.a.c., qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 31 marzo 2023, n. 5555).

Applicando il richiamato principio ermeneutico alla vicenda in esame, emerge come l'avviso pubblico del 14.11.2023 non abbia integrato un affidamento diretto, essendo in esso prevista una selezione aperta a tutti e basata sul criterio dell'offerta più congrua e conveniente, così da escludere una potenziale lesione del principio di rotazione". Più precisamente Nel caso in esame, una stazione appaltante pubblicava un avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato senza limitazioni alla partecipazione, finalizzato all'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica ed informatica. L'avviso prevedeva che l'invito a presentare l'offerta sarebbe stato trasmesso a tutti gli operatori che avessero manifestato interesse, e che la commessa sarebbe stata affidata al soggetto in possesso dei requisiti che avesse presentato l'offerta più congrua e conveniente. Si dichiarava interessata all'affidamento anche l'impresa che aveva eseguito il precedente appalto, alla quale la stazione appaltante comunicava che non avrebbe ri-affidato il servizio poiché sussisteva nei suoi confronti un veto derivante dal principio di rotazione. Il Tar ritenendo illegittima la motivazione con cui la stazione appaltante aveva impedito all'appaltatore uscente di partecipare alla



Da un secolo, oltre,

procedura selettiva in questione, *interpreta estensivamente la disposizione dell'art. 49, comma 5, d.lgs. 36/2023, ritenendolo applicabile anche a quelle fattispecie nelle quali – pur non essendo stata esplicitamente indetta una procedura negoziata – l'affidamento avvenga tramite procedure “comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;*

Che nel caso di specie, in particolare, con l'avviso pubblico finalizzato alla trasmissione di manifestazioni di interesse la stazione appaltante non ha agito con affidamento diretto, bensì ha attuato una procedura selettiva sostanzialmente aperta e concorrenziale, basata sul criterio dell'offerta più congrua e conveniente. Il principio ermeneutico secondo cui le limitazioni poste dal principio di rotazione non si applicano quando l'affidamento avvenga tramite procedure comunque aperte al mercato costituisce un assunto consolidato della giurisprudenza formatasi nella vigenza del vecchio Codice appalti, in quanto la ratio della rotazione è individuata nella funzione di contrappeso alla facoltà attribuita all'amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare (ex multis, Cons. Stato, V, 24 marzo 2022, n. 2160. La pronuncia del Tar Calabria privilegia il dato fattuale della procedura concretamente attuata dalla stazione appaltante, a prescindere dal nomen iuris utilizzato e sulla base delle effettive modalità prescelte per l'individuazione del contraente. Se, dunque, a seguito di un avviso pubblico di manifestazione di interesse tutti gli operatori interessati vengono invitati a presentare la propria offerta e il contraente viene individuato dalla stazione appaltante sulla base dell'offerta più congrua e conveniente non si sta effettuando un affidamento diretto, bensì una procedura selettiva sostanzialmente aperta, nella quale non operano le limitazioni poste dal principio di rotazione;

Considerato dunque che l'indagine promossa costituisce una fase prodromica e preliminare ad un affidamento diretto (puro) e che pertanto esula dalla regolazione di cui al sopra più volte menzionato art. 2 dell'allegato II.1 al d.lgs. 31/3/2023 n. 36 che norma semmai le indagini di mercato per conoscere gli operatori interessati a partecipare a procedure selettive di gara (non affidamenti diretti);

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/circolare_del_7_aprile_2023_n_15.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf, del 7/4/2023 nr. 15 avente ad oggetto Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf). Ulteriori indicazioni.

Vista la circolare del 3 novembre 2023, n. 29 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024, https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_29_2023/, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/circolare_del_3_novembre_2023_n_29.pdf,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/Allegato-1_quadro-sinottico-2023.pdf;

Vista da ultimo la circolare della ragioneria generale dello Stato n. 16 del 9 aprile 2024 *Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024. Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni,*

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_16_2024/,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Circolare-del-9-aprile-2024-n-16.pdf,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Allegato_1_Quadro_sinottico.pdf;

Che non sono presenti Convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, idonee a soddisfare il fabbisogno in oggetto,

<https://drive.google.com/file/d/1zefOceLYcNrKSBqe9hO6yRkqjJW-oHsd/view>;

Viste le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Visto il parere mit n. 1857 del 28/3/2023, https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1857, secondo il quale è *utile precisare che, nel caso in cui sussista una convenzione/accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi. Conseguentemente, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvigionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché – tra le altre - se ne fornisca specifica motivazione. La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla specificità della suddetta motivazione, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima – in termini quali/quantitativi – rispetto alle convenzioni Consip; convenienza a cui deve addivenirsi in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990) e di*



Da un secolo, oltre,

economicità dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, 241/1990), per i quali "si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera" (Consiglio di Stato, n. 05/10/23, 08:38 about:blank about:blank 2/2 2728/2023). Da qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post, pena la ridetta violazione di fondamentali principi di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. In definitiva, può concludersi rilevando come, in presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante ha l'obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto che le vengono messi a disposizione. La deroga alla predetta regola può aversi purché si fornisca adeguata motivazione, in particolare in ordine alla maggiore convenienza della gara autonoma, giusta comparazione dei costi ex ante effettuata;

Visto il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, art. 4 secondo cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

Considerato e preso atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando quindi di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore della semplificazione negli ultimi anni 2020 e 2021, muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;

Ricordato che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto e del rispetto del principio della rotazione;

Rilevato che la fase storica attuale prevede le prestazioni di lavoro subordinato agile come si evince dall'art. 263 della legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020;

Visto il parere MIT n. 2077/2023, https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2077, del 26/6/2023, in merito alla decisione a contrarre e determina a contrarre in cui "si rappresenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'art. 15, comma 1, invece, stabilisce che "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice". Alla luce di una prima lettura delle citate disposizioni e della Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento al Codice (cfr. pag. 31: "si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un "responsabile di fase", a sostegno dell'attività del RUP)), le SA procedono alla nomina del RUP con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico, il quale andrebbe distinto dal primo atto della procedura di affidamento del contratto di cui all'art. 17. In altri termini, non sembrerebbero sovrapponibili i concetti di "procedura di affidamento" e di "intervento pubblico", sicché la nomina del RUP (ora responsabile unico di progetto) potrebbe avvenire con atto diverso dalla decisione di contrarre. Siffatta soluzione, peraltro, troverebbe conferma nella considerazione per cui, nel Codice, verrebbe in rilievo un soggetto responsabile di una pluralità di procedimenti, relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante i contratti pubblici. Infine, il RUP, esercitando i propri poteri decisionali nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico (cfr. pag. 34 della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. g), dell'All. I.2, "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare";

Che l'art. 15 del d.lgs 36/2023 stabilisce che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice ed inoltre che, dopo avere precisato che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;



Da un secolo, oltre,

Visto, altresì, il parere mit. n. 2163/2023, https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2163, per il quale *le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento;*

Ricordato che in fase di esecuzione si applicano oltre le norme amministrative sui contratti pubblici sull'esecuzione, dal d lgs 31/3/2023 n. 36, le comuni norme di diritto privato su obbligazioni e contratti;

Considerato che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal Rup, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Rup, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup;

Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si può ricorrere all'esterno.

Per i contratti di servizi e forniture la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il rup, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al rup o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14 del d lgs 31/3/2023 n. 36, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del d lgs 31/3/2023 n. 36;

Visti gli artt. dal 116 al 126 del d lgs 31/3/2023 n. 36 cui si rinvia per quanto in essi contenuto e disposto;

Verificata la natura dei servizi e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti e l'operatore economico affidatario della fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 oltre che la successiva normativa di cui al d lgs 36/2023 e dato atto che il servizio/fornitura richiesto per sua natura, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le specifiche prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

Visto il regio decreto 18/11/1923 n. 2440;

Visto il regio decreto 23/5/1924 n. 827;

Visto il T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

Visto il d.P.R. 4 marzo 1982 n. 371;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 196/2009;

Visto il dlgs 91/2011;

Visto il d.Lgs. 18/2012;

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

Considerato che come previsto dall'art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. *Codice dei contratti*), le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta in particolare del:

- Regolamento delegato UE 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato UE 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento



Da un secolo, oltre,

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

- Regolamento delegato UE 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato UE 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

Che i quattro regolamenti, entrati in vigore il 1° gennaio 2022 - pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell' 11 novembre 2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:398:FULL&from=IT> -, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni revisionato in euro 5.538.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII, revisionato in euro 221.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 750.000 (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali:

- euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX;

Vista la pagina <https://www.serviziopubblici.com/Supportogiuridico/Home/Consultazione>, articolata dal supporto giuridico, del Servizio Contratti Pubblici, è un servizio pubblico e gratuito realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA – Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, in attuazione dell'art. 223 comma 10, del D.Lgs. 36/2023 sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa;

Che quanto sopra non costituisce fonte del diritto ma mera interpretazione della specifica normativa ordinamentale sui contratti pubblici;

Dato atto:

-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,

Vista la comunicazione registrata al prot. 120370 in data 1/6/2023, rilevante sotto il profilo della qualificazione della stazione appaltante di cui agli artt. 62 e 63 del d.lgs 31/3/2023 n. 36;



Da un secolo, oltre,

Atteso ai sensi dell'art. 15 del d lgs 31/3/2023 n. 35 e del suo allegato I.2, art. 5, quanto rilevabile da https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini_cv_2022.pdf;

Ritenuto necessario ripetere il predetto avviso e proseguire nell'accertamento di cui all'oggetto;

Accertata la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito,

Determina

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare l'Allegato sub lettera A relativo alla manifestazione di interesse per la procedura di cui all'oggetto;
2. con l'allegato presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara o comunque non viene instaurata alcuna formale trattativa precontrattuale, trattandosi di un'indagine conoscitiva finalizzata alla procedura di cui all'art. 50, co.1 lettera b) del d lgs 36/2023;
3. si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente iter o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
4. l' avviso viene pubblicato per 15 giorni, eventualmente ripetibili, sull'Albo Pretorio on line.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

AVVISO DI INDAGINE PRELIMINARE E PRODROMICA NON VINCOLANTE PER L'EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA DI CUI ALL'ART. 50, CO.1 LETTERA B) DEL D LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025, DEI SERVIZI DI PRESIDIO, DI ASSISTENZA ON SITE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E IMPIANTI MULTIMEDIALI NELLE AULE E PER IL SUPPORTO TECNICO AGLI EVENTI, COMPRENSIVO DI SERVIZI DI FORNITURA E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE IN SOSTITUZIONE AI GUASTI E SERVIZI DI FORNITURA DI RICAMBI/MATERIALI DI CONSUMO AUDIO-VIDEO.

L'Università degli Studi di Firenze intende procedere all'affidamento dei Servizi di presidio, di assistenza on site per la manutenzione delle attrezzature e impianti multimediali nelle aule e per il supporto tecnico agli eventi, comprensivo di servizi di fornitura e noleggio di attrezzature in sostituzione ai guasti e servizi di fornitura ricambi/materiali di consumo audio-video mediante affidamento diretto, previa pubblicazione del presente "Avviso di indagine preliminare e prodromica", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori da invitare all'iter previsto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

Il presente avviso è da intendersi come mero iter di accertamento di mercato e non comporta né diritti di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente procedente all'affidamento dei servizi.

L'Università degli Studi di Firenze si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e a non dar seguito alla successiva procedura di cui al richiamato art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Resta inteso che la candidatura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante.

La presente indagine di mercato è dunque effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da consultare, pertanto, ai sensi dell'art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 36/23, il principio della rotazione non si applica.

Il Rup provvederà alla verifica di tutte le manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori economici, richiedendo, se necessario, le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari. Allo scadere del termine concesso agli oo. ee. per l'acquisizione dei suddetti ulteriori elementi di valutazione, il Rup verificherà anche i documenti e/o chiarimenti ulteriormente pervenuti, provvedendo alle sue valutazioni finali. Si ricorda che il presente incarico sarà eventualmente aggiudicato mediante affidamento diretto semplificato previa valutazione del Rup delle domande pervenute. Il Rup potrà, altresì, negoziare le condizioni contrattuali con uno o più degli operatori economici tra gli interessati ritenuti maggiormente idonei all'esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale. Tuttavia, il Rup dichiara, sin da subito, che a parità di requisiti posseduti l'incarico sarà affidato con preferenza in favore dell'o.e. che avrà presentato anche il migliore preventivo, ritenuto congruo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

A parità di preventivi, si terrà conto della territorialità dell'operatore economico.

Fermo restando che la presente indagine di mercato non impegna in alcun modo la S.A. all'eventuale successivo affidamento il Rup, una volta individuato l'operatore economico con le modalità sopra indicate, procederà ad invitarlo a riproporre la propria proposta commerciale nella medesima piattaforma di digitalizzazione.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento dei servizi di manutenzione di attrezzature e impianti multimediali, in dotazione alle aule, e di assistenza eventi, da prestare a favore dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito per brevità indicata anche Università o Ateneo) avverrà tramite la seguente tipologia di Servizi:

- a) Servizi di Presidio nel numero di 5, 6, 7 o più zone di presidio in relazione alle esigenze di buon andamento del servizio in relazione all'essenziale svolgimento dei servizi didattici che in alcun modo potrebbero essere pregiudicati;
- b) Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione on site e assistenza agli eventi;
- c) Fornitura e noleggio di attrezzature, nel caso in cui ciò sia necessario e con uno scarto temporale in ordine alle necessità di acquistare (in proprietà o in noleggio) i beni con la massima tempestività, fatta salva la facoltà del fornitore di intervenire (nel caso di ritardi del fornitore o delle forniture) con la sua apposita strumentazione in modo istantaneo e nel momento stesso in cui si presenta l'esigenza: il servizio didattico non può assolutamente essere interrotto;
- d) Fornitura di materiale audio-video (con le stesse condizioni espresse al suddetto punto c).

Il Servizio di Presidio verrà svolto da personale tecnico qualificato, con competenze nel campo dei sistemi e attrezzature audio video, e sarà localizzato su più zone territoriali dell'Ateneo di particolare rilevanza e complessità con costanti necessità di assistenza e supporto alle attività istituzionali didattiche e per gli eventi nelle aule.

Occorre pertanto, valorizzando le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, che gli operatori economici abbiano una sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento sopra descritto.

Il personale che va a costituire i presidi deve essere stanziale, pertanto deve essere residente e domiciliato nell'ambito dei comuni di Firenze, di Sesto Fiorentino, di Calenzano, sempre disponibile, motorizzato, in qualsiasi momento ed in qualsiasi orario dal lunedì al venerdì, nei periodi didattici di interesse dell'Università in modo tale da assicurare un costante monitoraggio, intervento ed ogni necessario apporto professionale per tutte le necessità connesse al buon andamento dei servizi didattici universitari in tutte le aule.

Sulle zone non servite dal Presidio risulterà invece attivo il servizio di assistenza tecnica on site che interverrà, con un numero adeguato di tecnici qualificati, per i guasti e per necessità di assistenza agli eventi.

Le attività, cui il servizio oggetto dell'appalto è funzionale, avranno luogo sia nei vari aulari dislocati nelle molteplici sedi dell'Ateneo riportate al link <http://www.unifi.it/vp-10507-servizi-patrimoniali-e-logistici.html> indicante anche la consistenza di posti per singola aula sia presso altre sedi indicate dall'Università (inclusi MUSEI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

e BIBLIOTECHE) . L'impresa potrà richiedere la presa visione delle sedi dove dovrà essere effettuato prevalentemente il Servizio.

Si allega la documentazione con il censimento aggiornato delle attrezzature delle aule didattiche.

1.1 SERVIZIO DI PRESIDIO

Consiste, in base ai dettagli sopra precisati, nella presenza di un tecnico alternativamente nelle zone strategiche ritenute dall'Università di particolare importanza: zona Centro Storico e zona Periferica.

Orario di attività su 5 giorni/sett. su 8 ore giornaliere per la durata di cui all'oggetto con possibilità di estenderne anche per il periodo dal gennaio al giugno 2026.

Compito primario di curare nelle sedi di Presidio il supporto ai docenti e assistenza su guasto.

I tecnici impiegati dall'appaltatore nel Presidio dovranno avere un curriculum di almeno tre anni come collaboratore in azienda che cura assistenza e installazione di apparati audio/video.

1.2 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ONSITE E ASSISTENZA AGLI EVENTI

Assistenza Tecnica on site

Riguarda gli interventi di riparazione e/o ripristino sugli impianti e attrezzature multimediali disponibili nelle aule e nelle sale dell'Ateneo (es. riconfigurazione di impianti, installazione o smontaggio di apparecchiature, riparazione, sostituzione apparati).

Gli interventi ordinati dovranno essere effettuati entro 24 ore dall'avvenuta segnalazione.

Interventi in occasione di eventi

A titolo meramente indicativo, riguarda gli interventi di assistenza tecnica in occasioni di eventi mediante personale tecnico specializzato in grado di utilizzare apparati e impianti di videoproiezione, amplificazione audio, traduzione simultanea, regia televisiva, in dotazione alle sale e alle aule.

L'Ateneo si riserva di organizzare eventi anche al di fuori degli spazi elencati oppure in aule non sufficientemente attrezzate di Ateneo considerato che gli interventi potrebbero essere richiesti anche nei giorni festivi, ad esempio il sabato e la domenica.

In questo caso, sarà cura dell'Appaltatore fornire la strumentazione multimediale necessaria in base alle voci di noleggio.

1.3 FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SISTEMI AUDIO E VIDEO

L'Università potrà richiedere all'Appaltatore la sostituzione, come cessione in vendita, degli apparati guasti con apparati di analoghe caratteristiche o superiori in base alla scontistica, rispetto ai prezzi di listino aggiornati, fornita nell'offerta economica di gara.

1.4 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO AUDIO-VIDEO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

L'Università potrà richiedere all'Appaltatore la fornitura e installazione di materiale vario audio-video (connettori, spinotti, cavi, filtri videoproiettori, telecomandi per videoproiettori, lampade videoproiettori, ecc.) in base alla sconsigliata, rispetto ai prezzi di listino aggiornati, fornita nell'offerta economica di gara.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

L'Appaltatore, ai fini della presa in carico del servizio, dovrà nominare un proprio referente unico per l'esecuzione del contratto, che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti che verranno definiti nel Capitolato. Tale incaricato sarà l'interlocutore unico con il direttore esecutivo del contratto e dovrà essere sempre reperibile, alle condizioni sopra specificate anche in relazione alla stanzialità ed alla variabilità dei presidi.

3. IMPORTO COMPLESSIVO STIMABILE

L'importo stimato ed in ogni caso al momento del tutto orientativo e potenzialmente soggetto a variabilità dei computi, per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della gara è pari a 97.500,00 oltre iva ai sensi di legge così suddiviso:

Servizio	80.000 euro
Materiale consumo	7.500 euro
Materiale inventariabile	15.000 euro

La stima resta in ogni caso suscettibile di variazioni in diminuzione o in aumento a seconda delle effettive esigenze anche connesse al subentro di altri plessi attrezzati (vedansi ad esempio i nuovi due plessi ad aule presso il polo scientifico e tecnologico a Sesto Fiorentino).

4. DURATA DEL CONTRATTO:

L'accordo quadro avrà durata di 6 mesi naturali e consecutivi computati a decorrere dalla data di presa in carico del servizio prevista orientativamente per il 15 settembre 2025 e fino al 20 dicembre 2025, indicativamente e tenuto conto dell'avvio ripartito delle lezioni in aula a seconda della scuola di riferimento. E' fatta salva l'opzione di estenderne per l'ulteriore periodo da metà gennaio a metà giugno 2025.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento diretto cui potrà essere dato seguito o meno, quanto al servizio all'oggetto, avverrà con la verifica del rapporto qualità/prezzo.

6. REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE

Ad integrazione di quanto prescritto nella narrativa della corrente determina ovvero:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione e pertanto, non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 100, del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023);
- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;



Da un secolo, oltre,

- inesistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità stabilito per l'Amministrazione;

Requisiti di idoneità

- iscrizione per le attività inerenti l'oggetto della procedura al registro delle imprese della CCIAA in cui hanno sede legale;
 - essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in legge n. 266/2002);
- possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs 36/2023 che non incorrano nei motivi di esclusione previsti dall'art. 91 del medesimo D.lgs 36/2023 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Idoneità professionale (art. 100 c. 1 lett.c) del d.lgs 36/23):

Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto della gara;

in caso di raggruppamenti temporanei di imprese il presente requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

B) Certificazioni possedute dall'azienda e/o dal loro personale tecnico:

L'Appaltatore si obbliga a garantire l'espletamento dei servizi sopra descritti a perfetta regola d'arte con collaboratori che devono essere comunque formati e avere le professionalità necessarie per le attività da realizzare.

In particolare l'Appaltatore, per effettuare le attività di cui al punto 1.2, dovrà dimostrare di avere fra le maestranze individuate per l'esecuzione dei servizi collaboratori in possesso di almeno quattro (4) delle seguenti certificazioni:

- Certificazioni rilasciate da EXTRON
Extron Control Professional (ECP)
- Certificazioni rilasciate da TANNOY
Sistemi a direttività controllata Qflex
- Certificazioni rilasciate da CRESTRON
CTI-P301 Advanced Programming Skills
- Certificazioni rilasciate da PANASONIC
Visual Expert o superiore
- Certificazioni rilasciate da BIAMP
Processori audio digitali Tesira
Processori audio digitali Audia
Processori audio digitali Nexia
- Certificazioni rilasciate da AXYS o JBL
Sistemi a direttività controllata Intellivox
- Certificazioni rilasciate da SHURE
Sistemi DIS

C) Essere in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali intese in oggetto (aver eseguito, negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi quali quelli presi in considerazione, con almeno tre commesse ciascuna di importo superiore ad euro 80.000,00 negli ultimi quattro anni);



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

E) potere disporre di una forza lavoro per far fronte, in caso di necessità, di almeno n. 3 tecnici in contemporanea (2 tecnici per possibili interventi contemporanei di assistenza + un tecnico per la gestione del Presidio), con una sede legale od operativa entro i confini territoriali dei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Calenzano in modo da assicurare la prossimità alle zone da servire per il buon andamento del servizio

G) capacità economica e altri obblighi amministrativi

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le istanze, preferibilmente formulate sulla base del modello ALLEGATO A al presente avviso, dovranno pervenire esclusivamente con pec a servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it

La suindicata dichiarazione di manifestazione di interesse, dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale dell'avente interesse.

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse - comprensive di tutta la documentazione richiesta - è fissato entro le ore 9:00 del giorno lunedì 22 gennaio 2025.

9. FORMAZIONE ELENCO IMPRESE DA INVITARE

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all'affidamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque.

la S.A. ribadisce che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere mere manifestazioni d'interesse da parte degli oo.ee. - così da favorire il massimo accesso al mercato di cui ai principi generali parte I del DLgs 36/2023 come, peraltro, meglio annoverato all' Art. 3 - in modo non vincolante per l'Amministrazione.

Con il presente avviso, quindi, non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito od attribuzione di punteggi, trattandosi invero di una mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di oo.ee. potenzialmente idonei a diventare affidatari diretti della prestazione di che trattasi.

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di sospendere, modificare, revocare od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo ed a non dare seguito alle successive fasi della procedura di affidamento diretto, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli oo.ee. che avessero o meno manifestato interesse, così come si riserva la facoltà di procedere al suddetto affidamento diretto anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse.

10. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati e possono essere scaricati dall'albo pretorio.

11 . TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali e per finalità strettamente connesse.

Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la presentazione della candidatura.

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte dell'Università.

I soggetti che hanno manifestato interesse potranno esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

12. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Allegati

Allegato A - istanza e dichiarazioni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

UNIVERSITA' di FIRENZE
Piazza S.Marco, 4
50100 Firenze (FI)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione di operatori da invitare alla

Approvazione avviso per indagine preliminare e prodromica di mercato per procedura di cui all'art. 50, co.1 lettera b) del d lgs 36/2023, finalizzata all'affidamento in accordo quadro dei Servizi di presidio, di assistenza on site per la manutenzione delle attrezzature e impianti multimediali installati nelle aule didattiche e per il supporto tecnico agli eventi, comprensivo di servizi di fornitura e noleggio di attrezzature in sostituzione ai guasti e servizi di fornitura ricambi/materiali di consumo audio-video, periodo settembre dicembre 2025

Il sottoscritto nato il
a Provincia di residente a
..... in qualità di
dell'impresa con sede in
..... con codice fiscale n..... con partita
IVA n.....

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti obbligatori indicati nell'avviso per indagine preliminare e prodromica di mercato per procedura di cui all'art. 50, co.1 lettera b) del d lgs 36/2023.

CHIEDE

di essere interpellato all'affidamento di cui all'oggetto, *essendo espressamente a conoscenza che la presente istanza non costituisce alcun vincolo negoziale né precontrattuale né contrattuale, inoltre non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, ma che gli stessi andranno dichiarati in occasione dell'affidamento diretto ed accertati dall'Università degli Studi di Firenze, nei modi indicati dalla legge*, che sarà eventualmente disposto dall'Università degli Studi di Firenze per i Servizi di presidio, di assistenza on site per la manutenzione delle attrezzature e impianti multimediali nelle aule e per il supporto tecnico agli eventi, comprensivo di servizi di fornitura e noleggio di attrezzature in sostituzione ai guasti e servizi di fornitura ricambi/materiali di consumo audio-video. A tal fine dichiara di aver preso visione del relativo Avviso e di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

quanto in esso precisato ed in particolare quanto segue: "L'avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Università degli Studi di Firenze la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all'affidamento diretto di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa."

Allega:

1. Copia di un documento di identità

Data _____

Il Titolare/Legale Rappresentante della ditta:

Nel rispondere al predetto interpello dovrà dichiarare di avere preso visione integralmente le condizioni generali di seguito precisate e che si impegna ad accettare nel caso che venisse stabilito di proseguire la trattativa.

Cordiali saluti

Condizioni generali

Art. 1

Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 4. E' facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere, se del caso, la produzione da parte del Fornitore, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), così come qualsiasi altro documento, atto, certificato o autocertificazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 2

Obbligazioni generali del Fornitore.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni e Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale,



Da un secolo, oltre,

per i Servizi e, per i Beni, all'eventuale restituzione al Fornitore dei Prodotti non ritenuti idonei dal Punto Ordinate.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella relativa Scheda Tecnica e negli eventuali Riferimenti e documenti allegati.

3. I Servizi e i Beni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nella Scheda Tecnica. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Fornitura. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN -ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinate, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte a quanto previsto nella Scheda Tecnica; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinate da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinate o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinate di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinate dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinate.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinate nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

9. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinate, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.

10. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinate.

11. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all'effettuazione della fornitura. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei prodotti.



Da un secolo, oltre,

12. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla fornitura, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

13. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

14. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo d'effettuazione della fornitura.

15. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinate, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione della fornitura. 16. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinate di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

art. 3. Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

a) fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinate di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinate azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare i servizi connessi oggetto della prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinate, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinate, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Nel caso di prestazione di Servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore, qualora richiesto dal Punto Ordinate, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.



Da un secolo, oltre,

5. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.
6. Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
7. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.
8. L'Amministrazione, nel caso la prestazione consista nell'effettuazione di Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

art. 4. Attivazione dei Servizi e Consegna dei Prodotti Servizi

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Ordine e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Scheda Tecnica nel termine ivi stabilito, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

2 All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante.

Beni

1. La consegna dei Prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell'articolo, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti. Unitamente ai Prodotti il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.

2. Per l'esecuzione della fornitura dei Prodotti, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Prodotti all'indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante. Lo scarico merce dovrà avvenire al piano ovvero, in assenza di adeguati mezzi di sollevamento, presso il magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, o comunque ove indicato nell'Ordine.

3. I Prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nella Scheda Tecnica, in conformità a quanto previsto nell'Ordine, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione della Fornitura medesima, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo all'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo termini diversi concordati fra le Parti. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

4. All'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale



Da un secolo, oltre,

installazione o montaggio dei Prodotti, potrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinate, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinate (Amministrazione o Ente di appartenenza), la data dell'Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordine ed il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinate.

art. 5. Verifica dei Servizi e di conformità dei Prodotti, collaudo, resi Servizi

1. Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Amministrazione ordinante, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.
2. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Beni

1. I Prodotti consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti ad una verifica di conformità o collaudo dal Punto Ordinate, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità o collaudo. La verifica di conformità o collaudo ha ad oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dalla Scheda Tecnica, e dal Contratto concluso. Delle operazioni potrà essere redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
2. Il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinate dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinate Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5 riguardo ai resi.
3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Ordine e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinate rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinate invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.
4. Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinate, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinate le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d'ufficio, salvo diverso accordo fra le Parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
5. Qualora il Punto Ordinate non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10



Da un secolo, oltre,

ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.

6. Il Punto Ordinate può provvedere a verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto di Fornitura e dopo l'avvenuto collaudo, per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati dal Fornitore.

art. 6. Assistenza e garanzia

1. Il Fornitore, in conformità a quanto previsto nella Scheda Tecnica, metterà a disposizione del Punto Ordinate una mail, una pec ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Amministrazioni circa le modalità di ordine e di svolgimento del servizio, o, per i beni, le modalità di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, i servizi connessi e/o accessori.

2. Per i Beni, in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinate la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Punto Ordinate ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli prestati dal produttore, dal Fornitore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati all'interno della scheda del Prodotto offerto dal Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura dei Prodotti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per il Punto Ordinate e l'Amministrazione di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinate medesimo.

art. 7. Corrispettivo

1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nella scheda del Prodotto del Fornitore. Per specifiche categorie merceologiche, nella scheda prodotto potranno essere offerte percentuali di sconto per determinate quantità di beni. Il prezzo può anche consistere in sconti percentuali su listini, cataloghi e mercuriali aventi base certa (es. listino pezzi di una casa automobilistica).

2. Il prezzo comprende, tra l'altro: per i Beni

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri relativi all'attività di confezionamento, imballaggio, trasporto, consegna facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell'articolo, installazione e montaggio;
- c) la configurazione base del prodotto, come specificato nella Scheda Tecnica, tutti i servizi connessi e quanto indicato dal punto Ordinate.

Per i Servizi

- a) le spese e, in generale, tutti gli oneri accessori ai servizi descritti;
- b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali.

3. Sono a carico dell'Amministrazione le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto (ad esempio spese bancarie per l'ordine di bonifico).



Da un secolo, oltre,

4. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Fornitura.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
6. I prezzi dei Beni e Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo o concordati tra le parti.

art. 8. Fatturazione e pagamenti 1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura o entro quel diverso termine stabilito dalle Parti o dai Regolamenti del Punto Ordinante, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare al momento della fornitura e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ove non diversamente previsto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura di cui all'articolo 6, comma 1, delle presenti Condizioni Generali, ovvero, in caso di rinuncia alla verifica di conformità o al collaudo da parte del Punto Ordinante, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data del verbale di consegna. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, dovrà contenere, tra l'altro, oltre al riferimento alla data di prestazione dei Servizi o alla data di consegna dei Prodotti, anche il dettaglio dei Servizi resi o dei Prodotti (tipo di prodotti, quantità, prezzi unitari), del numero di impegno e dovrà essere intestata e spedita al Punto Ordinante, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

art. 9. Penali

Per i Beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'0,2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per i Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l'erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni



Da un secolo, oltre,

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

art. 10. Responsabilità

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Beni e Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

art. 11 Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto l'affidatario deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 del Codice è pari al 5% dell'importo contrattuale.

In virtù della normativa che lascia alla stazione appaltante stabilire se esigere o meno la predetta cauzione definitiva, si chiede all'operatore economico di presentare le prove per un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel precedente triennio.

Quale requisito di capacità tecnica e professionale, si chiede inoltre di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di richiesta del preventivo a monte della procedura di affidamento, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

art. 12. Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del termine di prestazione dei Servizi o di consegna dei Beni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato in proposta, nonché nelle specifiche Schede Tecniche;

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto di Fornitura;

e) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);

f) azioni giudiziarie contro l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui.



Da un secolo, oltre,

2. In caso di risoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Punto Ordinate.

art. 13. Recesso

1. Il Punto Ordinate ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinate, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto di Fornitura;

c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi per contrarre con la p.a.;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinate.

4. In caso di recesso del Punto Ordinate il Fornitore ha diritto alla restituzione dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati oppure al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. (Recesso unilaterale dal contratto).

5. Il Punto Ordinate potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. (v. sopra) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi e nella fornitura dei Beni oggetto del Contratto.

art. 14. Divieto di cessione del contratto e di subappalto – Cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura, o di eseguire il subappalto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinate, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Punto Ordinate a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:



Da un secolo, oltre,

- a) il Punto Ordinante espressamente riconosca la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
- b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa;
- c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
- d) l'Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Punto Ordinante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a rapporti giuridici diversi dal Contratto.
- e) nel caso di Fornitura di Beni, è fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare o comunque affidare a terzi l'esecuzione, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste dal Contratto, fatta eccezione per le obbligazioni relative ai Servizi Connessi e/o Accessori alla fornitura dei Prodotti ed a specifici servizi di garanzia e assistenza, e comunque nel rispetto della normativa in materia di subappalto nelle forniture pubbliche

art. 15. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

art. 16. Privacy

1. Con il consenso alla Fornitura, le Parti: -si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e sue successive integrazioni e modifiche date dal GDPR e dalla normativa attuativa; - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

13 del D.Lgs. 196/03 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.